

INTRODUZIONE

L'allevamento, solitamente considerato tema storico minore, in questa sede diviene punto di vista interessante per comprendere le forme di organizzazione del territorio che convivono e si sovrappongono, spesso in forme conflittuali, nel lungo periodo ha preceduto l'attuale assetto socio-economico.

La produzione animale di antico regime vive un universo normativo ed istituzionale di straordinaria densità e complessità, infatti la visione classica delle terre comuni e degli usi civici come dimensione giuridico-territoriale dell'arcaismo pascolatorio ignora aspetti importanti del mondo rurale di età moderna. Raramente stabulanti, gli animali vagavano disegnando spazi "irregolari" rispetto ad una quadrettatura gerarchizzata in maniera imprecisa ma che si fa sempre più stretta e puntuale. Gli animali attraversano confini politici, simbolici, possessori sempre più attentamente sorveglianti e rivendicanti, attivando conflittualità acute che mobilitano una coltre di poteri locali e centrali che si affiancano si sovrappongono, ma non si sostituiscono, strutturando un apparato giurisdizionale pesante.

Il territorio barlettano rappresenta un caso emblematico della complessità giurisdizionale. L'attuale assetto è, infatti, generato dal fondersi di due realtà territoriali, Barletta e Canne, con differenti attori locali e differenti rapporti con gli apparati centrali.

CENNI STORICI

I “musciali” di Barletta

Sottrattasi al controllo al controllo della colonia militare di Canosa, nel X secolo Barletta diviene un caposaldo della linea difensiva normanna strutturando una più articolata società basata su una organizzazione feudale. Nel 1115 i Normanni emanano una Costituzione che istituisce una gestione delle terre (coltivate e pascolatorie) sulla base della riscossione di canoni annui. Un regime particolare per i pascoli, dettato da agevolazioni e privilegi in favore dei pastori premiò l'università di Barletta sede di una Comestabilia, ossia una schiera di cavalieri con a capo un Contestabile (governatore regio di province e di città o comandante supremo dell'esercito).

Sono così istituiti i “musciali”, all'incirca 1500 ettari, che devono la propria denominazione all'uso del suolo cui sono destinati prevalentemente: il pascolo delle pecore “moscie”, una razza locale, in alternanza con i campi di grano.

Re Alfonso d'Aragona riforma l'istituto e riordina tutte le precedenti disposizioni; col diploma del 1° agosto 1477, da campo di Tivoli, emana la prammatica della *Dogana Menae Pecudum Apulie*, confermando le consuetudini affermatesi nelle province di Penne, Capitanata e Terra di Bari e nominando il suo collaboratore Francesco Montlubar *Doganiere a vita e Procuratore speciale del Re*.

L'istituzione della Dogana, che riguarda i soli possessori di pecore “gentili”, non coinvolge direttamente i “musciali”, ma li chiude fra terre fiscali, fra la locazione di Canne a sud e ad ovest, e, a nord, il tratturo che “esce dal Ponte di Barletta e si

perde nel tenimento di grumo” al di là del quale comincia il “ristretto” della città. La sorveglianza dei locati abruzzesi sulle terre indogante è una ragione importante dell’incapacità dei pastori barlettani di applicare il privilegio “bello e lampante” ottenuto nel 1514 da Ferdinando il Cattolico di ampliare significativamente i pascoli a loro disposizione per allevarvi altre 400 pecore. Forse anche per l’impossibilità di trovare spazi aggiuntivi, nel 1551, i pastori di pecore moscechiedono di cambiarle in pecore “gentili”, le quali possono pascolare soltanto negli erbaggi amministrati dalla magistratura foggiana, e quindi impongono la trasformazione dei “musciali” in terre indogante. Si tratta di una situazione particolare, dato che le pecore “gentili” barlettane non sono destinate alla transumanza, ma occuperebbero i loro pascoli tutto l’anno, e devono convivere con gli utilizzatori dei campi a grano che vogliono sottrarsi alla giurisdizione degli usi doganali.

Ne emerge, attraverso negoziazioni su cui la documentazione tace, una particolare configurazione giuridica, poggiata su una convenzione fra la Dogana stessa, l’università di Barletta e gli utilizzatori degli erbaggi dei “musciali”, identificati ora come “locati” e, di fatto, come corpo chiuso in grado di sottoscrivere contratti e adire la giustizia.¹

In virtù di tale accordo il territorio barlettano ora viene strutturato in due porzioni: uno, di circa 700 ettari, sotto il controllo dell’università di Barletta coltivato a grano, l’altro, coi restanti 800 ettari, controllati dalla Dogana impiegati a pascolo.

¹ Russo-Salvemini, Ragion pastorale ragion di Stato, Roma 2007

Questi ultimi sono organizzati in cinque poste iscritte nella “rubrica di poste a parte” e gli armentari si impegnavano a versare annualmente un importo di fida per 12000 pecore alla Dogana e all’università.

In seguito, vari tumulti sociali ne comprometteranno il fragile equilibrio, *un gruppo di creditori “fiscali” di Barletta, d’accordo con il reggimento cittadino, per garantirsi interessi e rimborsi regolari tentano di mettere mano sui “musciali”. Il presupposto è che essi non solo restino nelle pertinenze dell’università nonostante l’inclusione fra le terre indogante, ma vi si collochino a titolo patrimoniale e non a titolo demaniale universale, cosicchè il loro uso è alienabile dalla stessa università e non riservato ai propri cives.*²

Il governatore della Dogana ribadisce la peculiare configurazione giuridica dei “musciali” emersa nel 1551: il corpo territoriale non rientra fra i beni della universitas, come vorrebbero i creditori “fiscali”, né è oggetto di diritti universali, ma “incorporatum in patrimonio huius Regiae Doganae usque ad anno 1559”.

Le ulteriori pressioni dei locatari ad essere equiparati in tutto alle altre unità territoriali porta ad una riorganizzazione dell’assetto pascolativo, con l’introduzione di una sesta posta nel 1702.

Le tensioni si ripeteranno nel tempo sino a quando la Sommaria decreta la fine della promiscuità giurisdizionale, con la restituzione da parte della magistratura napoletana del territorio al pieno dominio di Barletta.

² Russo-Salvemini, Ragion pastorale ragion di Stato, Roma 2007

Canne

In età romana e tardo-romana accanto al latifondo, a vantaggio della proprietà ecclesiastica organizzato in *massae*, convisse la proprietà piccola e media che agendo come cellula produttiva.

*L'insediamento dei Benedettini fu fiorente nel territorio, già documentato nein Canne negli anni della dominazione dei Longobardi beneventani, esso crebbe, favorito dalla politica di tolleranza dei Bizantini, e si inserì nella struttura feudale che i Normanni diedero al territorio. Dal monastero benedettino la società rurale mutuò gli elementi ideologici e spaziali della vita monastica improntata a criteri di autosufficienza... Come il monastero anche la masseria si organizzava in microcosmo produttivo e si attrezzava di infrastrutture, prima rudimentali, poi sempre più rispondenti al ruolo che essa si accingeva a svolgere nella società rurale e rispetto al centro abitato.*³

Il territorio di Canne i cui confini vanno riletti sovrapponendo i segni della morfologia naturale con le indicazioni riportate nelle rappresentazioni delle locazioni di Trinità e Salpi, comprendendo le saline e la *pescheria* lungo le coste di Zapponeta.

La chiesa di Canne, a seguito della distruzione di Canosa, fu interessata dal processo di concentrazione di fondi provenienti da lasciti testamentari *pro anima*.

Due documenti, rispettivamente del 1192 e del 1285, riportano l'elenco dei beni posseduti dalla Chiesa di Canne: la lama di Pozzocolmo, le Grotte Stompagnate, le terre dell Trinità, la terra Yscla (terre cretacea nei pressi dell'Ofanto), Santa Maria de Mari (nei pressi della terra dell'Ospedale), la terra dell Tammerici, la terra

³ Magliocca, Le masserie del territorio di Canne, Canosa di Puglia 1994

*adiacente alla via barcarum (nei pressi della masseria Basso, oggi in territorio di San Ferdinando) e altre località non bene individuabili per la lacune di entrambi i documenti.*⁴

Nel territorio di Canne il seminativo fu prioritario rispetto al vigneto, anche se i contadini avvalendosi del contratto migliratorio o enfiteutico piantarono viti in terre incolte, infrastrutturando l'agricoltura funzionale al tipo di conduzione.

Il conflitto tra economia pascolatoria ed economia agricola innescato dall'istituzione della *Dohana menae pecundum* fomentò il fenomeno di abbandono delle campagne.

La riduzione dei prezzi del grano e la domanda di lana sul mercato solleccarono l'allevamento ovino. La transumanza istituzionalizzata in un momento in cui è già in atto il fenomeno delle recinzioni innesca una contrazione delle terre dissodate rispetto a quelle destinate al pascolo con un danno a scapito dell'equilibrio tra uomo e ambiente.

Gli Aragonesi a fini gestionali ripartiscono i fondi in locazioni organizzate in masserie di posta (unità territoriale per il pascolo delle pecore da industria), masseria di campo, i giardini (frutteti, orti, vigneti), le difese (paratie dove si allevano i cavalli di regia razza), i riposi (per la sosta delle greggi), i vada (luoghi dove, dopo la conta delle pecore, si pagava il fitto di locazione), i tratturi.

Il territorio di Canne, dunque, è interessato dalla presenza di più locazioni:

la locazione di Salpi caratterizzata da paludose zone pascolato riev scandita da più poste e da poche mezzane allocate per lo più lungo il perimetro dalla stessa;

⁴ Magliocca, Le masserie del territorio di Canne, Canosa di Puglia 1994

la locazione di Trinità con una alternanza di poste e masserie di poste per il ricovero delle greggi suddivise in mandre (funzione dello stato produttivo dell'animale).

Ben servite dall'acqua le locazioni sono, anche, custodite dalla presenza di torri in punti strategici come Mont'Altino e presso la foce dell'Ofanto.

STATO ATTUALE

Ad oggi volendo ripercorre quello che un tempo è stato il Regio tratturo Barletta – Grumo si può scegliere, quasi in tutta la sua lunghezza, uno dei due tracciati che accompagnano i margini dello stesso. Le tracce sono, ormai, ridotte in piccole porzioni di muretti a secco, titoli di proprietà e manufatti lapidei, immediatamente a ridosso, utili al riparo dei pastori. L'immagine complessiva è quella di una archeologia rurale che affiora localmente svelando l'imponenza di un sistema prima centrale nella fruizione del territorio extra moenia.

La “pesantezza” dei manufatti rurali, dominati dalla pietra, simboleggiano forme di umanizzazione le cui identità locali sono forti, in cui il rispetto per l'ambiente è dettato da abitudini insediative sostenibili. La bonifica dei campi dalle pietre ha generato paesaggi ai quali oggi, in piena emergenza ambientale, si guarda con occhi propositivi. Conservare la memoria di queste forme insediative “in equilibrio” è il principio generatore di tale strumento.

APPENDICE

Glossario

Allistamento - Antica tassa imposta sugli animali grossi in proporzione diretta alla distanza dei luoghi d'origine dalla Puglia

Bracci - Vie di comunicazione tra più tratturelli

Capomassa - Capo di un gruppo di pastori con terreno a pascolo in comune

Ciavarra e Ciavarro - Agnella e agnello di un anno

Compassatori - Agrimensori incaricati della misura di pascoli e fondi

Compasso - Misura di pascoli e fondi e relativo strumento

Disordine - Coltivazione di una superficie minore o maggiore di quella presa in fitto. Coltivazione abusiva di terre destinate a pascolo o di porzioni di tratturi

Dispensazione - Distribuzione di erbaggi straordinari insoliti

Erbacci straordinari insoliti - Pascoli di proprietà privata su cui la Dogana aveva diritto di prelazione nell'affitto del pascolo invernale

Erbacci straordinari soliti - Pascoli aggiuntivi alle locazioni e sottoposti allo stesso vincolo sin dal 1447

Erba statonica - Pascolo estivo, dall'8 maggio al 29 settembre

Erba vernotica - Pascolo invernale, dal 30 settembre al 7 maggio

Fellata - Pecora di due anni

Fida - Importo dell'affitto annuale che i pastori pagavano alla Dogana per ogni capo di bestiame piccolo o grande che scendeva d'inverno ai pascoli fiscali di Puglia. Veniva valutato in modo diverso nei vari sistemi di gestione del Tavoliere

Locati - Pastori situati con le relative greggi nei pascoli fiscali di Puglia dietro pagamento di un affitto annuo detto fida

Locazione - Grande estensione di terreno fiscale in cui durante l'inverno sostavano le pecore

Locazione generale - Pascolo per pastori del Regno o stranieri

Locazione particolare - Superficie riservata al bestiame di feudatari e grandi proprietari

Massaro di pecore - Capo dei pastori di un armento piuttosto numeroso; tutelava gli interessi del padrone ed era abilitato ad effettuare pagamenti

Masseria armentizia - Allevamento di pecore, buoi, vacche, cavalli, porci

Mezzana - Appezzamento di terreno adibito a pascolo die buoi destinati alla lavorzione della terra; aveva l'estensione di un quinto della superficie coltivata

Mezzanella - Appezzamento di terreno adibito a pascolo unito alle terre a coltura per il sostentamento degli animali da lavoro; corrispondeva a meno di un quinto della superficie coltivata

Morra - Gregge di ovini di numero non inferiore a 200-250 capi

Musciali - Pascoli riservati alle pecore mosce

Passata - Autorizzazione concessa ai pastori per consentire loro di raggiungere con le greggi le locazioni e poste assegnate e successivamente, scaduto il termine di affitto, di uscirne per ritornare alla residenza abituale

Pastoricchio - Giovane scapolo con mansioni di guardiania alle dipendenze dei pastori

Pecore carpagne - Pecore dalla lana ruvida

Pecore gentili - Pecore dalla lana sottile

Pecore insolite - Pecore che non scendevano in Puglia tutti gli anni

Pecore mosce - Pecore dalla lana lunga e grossa per materassi

Pecore pagliarole - Pecore che restavano in Abruzzo e trascorrevano l'inverno nei pagliai

Pecore professate - Pecore rilevate al Doganiere con il sistema della professazione

Pecore solite - Pecore che scendevano in Puglia ogni anno

Pesatori di lana - Incaricato dalla Dogana provvedeva a pesare la lana che i pastori depositavano nei fondaci a Foggia

Pezza - Piccolo appezzamento di terreno sia a pascolo che a coltura

Portata o Terra di portata - Terreno coltivato con sistema tradizionale di rotazione quinquennale con due anni di coltivazione a cereali e due a riposo; nei due anni di riposo era lasciato a pascolo delle greggi

Possedibile - Numero di pecore che potevano essere contenute in una posta o locazione

Posta - Porzione di locazione, riparata dal vento, posta a solatìo, in leggera pendenza, ove gli ovini passavano la notte o i giorni più freddi

Posta fissa - Posta che veniva assegnata, per ragioni speciali, sempre agli stessi greggi

Posta frattosa - Posta con macchie di arbusti (fratte)

Postaioli - Rappresentanti eletti a tutelare gli interessi dei pastori riuniti in una posta

Professazione - Fu il sistema che sostituì l'altro della numerazione dei capi di bestiame, prescritto da Alfonso I D'Aragona, e fu introdotto nel 1533 dal Doganiere Ferrante di Sangro. Mentre col sistema della numerazione la fida corrispondeva al numero dei capi da immettere nei pascoli doganali, con la professazione (dichiarazione) era consentito chiedere pascolo per un numero di animali maggiore di quello reale, e pagando una fida più alta si ottenevano maggiori erbaggi

Reintegra - Misurazione dei terreni del Tavoliere eseguita da personale qualificato (regi agrimensori o compassatori) allo scopo di eliminare eventuali occupazioni abusive

Riposi autunnali - Vaste estensioni di pascolo ove il bestiame sostava in attesa dell'assegnazione della locazione o posta. I riposi funzionavano anche da posti di controllo e di blocco delle greggi per la conta dei capi e quindi la riscossione della fida

Riposi laterali - Estensioni di pascolo poste a fianco dei tratturi per consentire la sosta delle greggi durante il cammino

Rivela - Dichiarazione del numero di pecore che il locato, vigendo il sistema della professazione, intendeva immettere nel Tavoliere

Saldo - Terreno incolto adibito soltanto ad uso di pascolo

Specorare - Cessare dall'attività di allevatore di pecore per mortalità di animali o per vendita del gregge

Sterpe - Pecore e vacche che non davano latte

Terre in perpetuum - Fondi di origine privata dei quali fin dal secolo XV la Dogana con contratto si assicurò in perpetuo gli erbaggi

Terreni azionali - Terreni a pascolo o a coltura appartenenti a luoghi pii

Terre salde a coltura - Terreni che un tempo destinati a pascolo venivano fittati per coltura

Tratturo - Via erbosa che serviva per la trasmigrazione delle greggi, in origine *calles publicae*, mentre i privilegi di cui godevano i pastori furono chiamati *Tractoria* nei codici di Giustiniano e Teodosio. Così anche queste vie assunsero la denominazione di *tractoria*, indi *tracturi* per alterazione fonetica dialettale

Zurracchio - Capretto di un anno

Zurro - Caprone